



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 110 del 22/12/1994

Modificato con successive:

C.C. n. 43 del 21/05/1998

C.C. n. 21 del 22/04/2010

C.C. n. 29 del 28/04/2011

INDICE

Art. 1	Istituzione della tassa	pag. 3
Art. 2	Servizio di nettezza urbana	pag. 3
Art. 3	Contenuto del regolamento	pag. 3
Art 4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	pag. 3
Art 5	Esclusioni dalla tassa	pag. 3
Art 6	Commisurazione della tassa	pag. 4
Art 7	Applicazioni della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	pag. 5
Art 8	Parti comuni del condominio	pag. 5
Art. 8 bis	Gettito del tributo	pag. 5
Art 9	Classi di contribuzione	pag. 5
Art 10	Esenzioni	pag. 7
Art 11	Riduzioni	pag. 8
Art 12	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 8
Art 13	Denunce	pag. 9
Art 14	Decorrenza della tassa	pag. 9
Art 15	Mezzi di controllo	pag. 10
Art 16	Sanzioni	pag. 10
Art 17	Accertamento, riscossione e contenzioso	pag. 10
Art 18	Entrata in vigore.	pag. 11

ART. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, dalla delibera C.C. n. 43 del 21/5/1998 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del Decreto Legislativo 507/1993. Ad esso fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc...)

ART. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa TARSU secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalle leggi cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, comunque inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi,

regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

b) I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	10%
Autocarrozzerie	10%
Autofficine per riparazione veicoli	10%
Gommisti	10%
Autofficine di elettrauto	10%
Distributori di carburante	10%
Rosticcerie	10%
Pasticcerie	10%
Lavanderie	10%
Verniciatura	10%
Galvanotecnici	10%
Fonderie	10%

ART. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del primo comma dell'art. 65 del Decreto Legislativo 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Le superfici soppalcate di altezza netta superiore a m. 1.50 sono considerate ai fini della presente tassa.
5. **Come disposto dall'art. 1 comma 340 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 : «A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138»;**

ART. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa per percorsi superiori ai 150 m. dal più vicino punto di raccolta.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del Decreto Legislativo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
6. Nell'area di raccolta, qualora una organizzazione del servizio, volta anche ad una più efficace raccolta differenziata (es. isole ecologiche) dovesse determinare una distanza maggiore dai punti serviti di m 150, questo non darà diritto ad alcuna riduzione.

ART. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5 comma 2, punto C.
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
aumento del 30% agli alloggi siti in edifici sino a 4condomini
aumento del 20% agli alloggi siti in edifici sino a 12 condomini
aumento del 10% agli alloggi siti in edifici oltre i 12 condomini.

ART. 8 bis

Gettito del Tributo (art. 61 del D. Lgs. N. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni.

ART. 9

Classificazione delle superfici tassabili

Fatto pari a L. 1.000.000.000 (un miliardo) il gettito presunto complessivo della tassa si hanno le seguenti :

CLASSI	PARAMETRI (AL MQ)
Classe 1	Parametro 821,06
Banchi mercato settimanale	
Classe 2	Parametro 1.154,74
Abilitazioni private e pertinenze	
Classe 3	Parametro 1.231,58
Associazioni mutualistiche-sportive	
Sedi di partito	
Magazzini e depositi	
Autorimesse	
Stazione Ferroviaria	
Bagni Marittimi	
Campeggi	
Distributori Carburante	
Campi sportivi	
Stabilimenti ed opifici	
Sale teatrali e cinematografiche	
Musei	
Biblioteche	
Caserme	
Classe 4	Parametro 1.552,64
Botteghe artigiane non altrove specificate	
Classe 5	Parametro 1.847,37
Istituti di educazione, collegi, convitti	
Conventi	
Classe 6	Parametro 2.052,64
Complessi commerciali all'ingrosso	
Classe 7	Parametro 2.155,27
Affitta camere e convivenze	
Classe 8	Parametro 2.463,16
Abbigliamento e calzature	
Farmacie	
Ferramenta	
Antiquari e opere d'arte	
Articoli regalo	
Gioiellerie	
Profumerie	
Pelliccerie	
Classe 9	Parametro 3.592,64
Ospedali	
Case di cura	
Ricoveri	
Aziende ricettive	
Classe 10	Parametro 3.695,27
Studi professionali	
Studi medici	
Estetiste	
Parrucchieri	
Uffici Privati	
Banche	
Assicurazioni	

Classe 11	Parametro 4.490,53
Bar, caffè, osterie	
Paninoteche, tavola fredda	
Pasticcerie	
Gelaterie	
Classe 12	Parametro 5.132,11
Circoli di ritrovo	
Circoli privati	
Sale da ballo, discoteche, night-club	
Sale da ballo all'aperto	
Classe 13	Parametro 6.928,43
Negozi di frutta e verdura	
Pollerie e pescherie	
Fiorai	
Banchi ed edicole a posto fisso	
Ristoranti, tavola calda	
Trattorie	
Pizzerie	
Friggitorie	

ART. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa tutti coloro che rientrano nelle fasce stabilite dal Regolamento Comunale per l'adozione dei provvedimenti amministrativi per l'erogazione dei contributi od interventi di natura assistenziale

Prima fascia esenzione del 100%

Seconda fascia esenzione del 50%

2. Locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo od usi diversi da quello del culto in senso stretto;
3. Locali ed aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta;
4. Locali direttamente occupati dalle IPAB;
5. Locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le scuole materne, elementari, medie pubbliche; scuole materne, asili nido, elementari private nei cui consigli di amministrazione è presente un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
6. **A decorrere dall'anno 2011, al fine di favorire l'insediamento di nuove attività di impresa e di lavoro autonomo sul territorio del Comune da parte di giovani, è prevista l'esenzione per la Tassa Smaltimento Rifiuti secondo i seguenti requisiti:**
 - l'esenzione si applica solo per gli immobili direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività;
 - l'esenzione ha la durata di 2 anni, decorrenti dalla data di apertura dell'attività sul territorio comunale, ma comunque a seguito di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dall'attribuzione della partita Iva;
 - l'attività deve essere o impresa individuale il cui titolare sia persona di età non superiore a 35 anni al momento dell'iscrizione alla C.C.I.A.A o dell'attribuzione della partita Iva, o società in cui tutti i soci siano di età non superiore ai 35 anni;
 - l'impresa non deve nascere per cessione d'azienda né da successione.

Per usufruire dell'agevolazione, è necessario che il soggetto richiedente sia in regola con ogni adempimento comunale, sia di natura fiscale che amministrativo, per l'intero periodo

agevolativo, pena la decadenza dal beneficio e il recupero della Tassa dovuta con sanzioni e interessi.

La domanda per ottenere l'agevolazione va presentata all'Ufficio Tributi del Comune, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare i requisiti, o mediante autocertificazione.

In relazione ai punti 2) 3) 4) 5) e per eventuali atti relativi al Tributo non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si procederà a revoca in sede di autotutela.

ART. 11

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura specificata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30% a condizione che l'abitazione non sia accatastata in categoria superiore all'A/3 e non sia superiore a mq. 60 lordi;
 - b) 30% per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
2. La tariffa ordinaria viene ridotta del 25%:
 - a) Per le attività ricettive, gli ospedali, le case di cura ed i ricoveri (Classe 9), e per i ristoranti, tavole calde, trattorie, pizzerie e friggitorie (Classe 13) dotati di apposito trituratore dissipatore attivo e funzionante;
 - b) Per le attività artigianali e commerciali ed in alternativa al comma precedente, per le attività ricettive (Classe 9) e ristoranti, pizzerie ecc., che previa convenzione con l'ente gestore del servizio (Comune) si impegnano alla raccolta differenziata delle frazioni umide.
3. In via sperimentale le famiglie, residenti o non residenti, che a partire dall'anno 2010 praticeranno il compostaggio domestico potranno beneficiare di uno sconto del 10% sulle tariffe vigenti dall'esercizio successivo, sino ad un massimo di € 50,00, alle seguenti condizioni:
 - l'abitazione abbia in uso un terreno/orto/giardino contiguo di almeno mq 100;
 - il compostaggio sia realizzato esclusivamente a mezzo di compostiera fornita dal Comune di Santa Margherita Ligure;
 - il compostaggio avvenga in modo corretto e continuativo nel corso dell'anno solare precedente a quello per cui si chiede l'agevolazione;
 - sia presentata apposita domanda per ottenere il suddetto beneficio all'Ufficio protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure entro la data del 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui poter usufruire dell'agevolazione. La domanda sarà valida anche per gli anni successivi, sino ad esplicita rinuncia;
 - per l'anno 2010 la domanda dovrà essere presentata entro il 31 maggio.

La riduzione sarà applicata a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda e sarà calcolata, nel primo anno di applicazione, in proporzione ad un periodo di sei mesi per le domande presentate entro il 31 maggio 2010, ed in proporzione ad un periodo di otto mesi per le domande presentate per la prima volta negli anni successivi entro il 31 marzo.

La riduzione sarà comunque concessa solo a seguito di apposita verifica, effettuata dal personale incaricato e diretta ad accertare l'effettivo ricorso al compostaggio secondo quanto riportato nel "Disciplinare per la riduzione sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida.

ART. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree

pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, delle tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. Ogni pagamento non dovrà comunque essere inferiore alla somma di L. 10.000.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del suolo pubblico, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente Ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) L'indicazione del codice fiscale
 - b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza.
 - c) Per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali.
 - d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati.
 - e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree.
 - f) La provenienza.
 - g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del Decreto Legislativo 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legislativo 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Gli Uffici comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione del Tributo.

ART. 16

Sanzioni

La disciplina delle sanzioni per le violazioni agli obblighi sul tributo è contenuta nei Decreti nn.471, 472, 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D. Lgs 507/1993.
2. La riscossione può avvenire a mezzo ruolo di cui al D.P.R. 602, attraverso il Concessionario o ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 direttamente mediante:
 - a) Versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) Versamento nel C/C postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria per lo specifico tributo;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi eventualmente convenzionati con l'Ente: in questo caso i pagamenti, indipendentemente dalla data della effettiva disponibilità delle somme nel conto della Tesoreria, si considerano effettuati alla data in cui il relativo ordine è stato impartito dal debitore all'Istituto convenzionato.
3. Il contenzioso è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2001.

Quand'anche non espressamente citate si intendono qui richiamate le norme della legge 27/07/2000, n.212, (Statuto del Contribuente).